



## REGOLAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE EX ART. 48 D.LGS. N° 36/2023 - SETTORI ORDINARI

### INDICE

#### **Titolo I**

##### **Disposizioni generali**

- Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti
- Art. 2 - Limiti di importo e divieto di artificioso frazionamento
- Art. 3 - Programmazione e previsione
- Art. 4 - Responsabile del progetto
- Art. 5 - Atti autorizzativi (decisione a contrarre)
- Art. 6 - Assegnazione degli affidamenti sotto soglia – Principio di rotazione
- Art. 7 - Perfezionamento dei contratti – Verifiche di legge (FVOE) – Post informazione

#### **Titolo II**

##### **Procedura di scelta del contraente**

- Art. 8 - Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Art. 9 - Acquisti minimi di beni e servizi
- Art. 10 - Lavori, servizi e forniture di importo complessivo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di Euro 40.000,00
- Art. 11 - Lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 140.000,00 euro
- Art. 12 - Lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00
- Art. 13 - Lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 e inferiore ad € 5.382.000,00
- Art. 14 - Servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore a 215.000,00 euro
- Art. 15 - Albi fornitori di fiducia.
- Art. 16 - Elenco dei lavori di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.382.000,00 acquisibili con procedure semplificate
- Art. 17 - Elenco Servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di 215.000,00 euro acquisibili con procedure semplificate
- Art. 18 - Elenco Forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di 215.000,00 euro acquisibili con procedure semplificate
- Art. 19 - Progettazione lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

### **Titolo III**

#### **Ulteriori disposizioni**

Art. 20 - Criteri per la scelta dell'offerta – Verifica dell'anomalia - Criteri Ambientali Minimi

Art. 21 - Garanzie

Art. 22 - Attestazione di regolare esecuzione dei lavori - Collaudo – Pagamenti

Art. 23 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

### **Titolo IV**

#### **Casi particolari**

Art. 24 - Lavori di somma urgenza

Art. 25 - Lavori, forniture e servizi complementari e aggiuntivi

Art. 26 - Procedure telematiche

### **Titolo V**

#### **Norme di raccordo**

Art. 27 - Importi di applicazione settori ordinari

Art. 28 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Art. 29 - Norme di comportamento e principi etici - D. Lgs. n. 231/2001 - L. 190/2012

### **Titolo VI**

#### **Norme finali**

Art. 30 - Norma di rinvio

Art. 31 - Entrata in vigore – Norme transitorie

Art. 32 - Disposizioni finali

Art. 33 - Conflitto di interesse

## **Titolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione e fonti**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie, che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle connesse somministrazioni. Regola la disciplina delle acquisizioni per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 48 del D.Lgs 36/2023 (c.d. contratti sotto soglia), così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, nonché in esecuzione delle disposizioni statutarie di ASPES S.p.A. e delle procure del 08.04.2019 Rep n° 11274 e del 19.10.2020 Rep. n° 12918 di conferimento dei poteri alla Direzione Generale.

2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione ed in particolare, alle seguenti norme:

- Disposizioni del D. Lgs 36/2023 e relativi allegati attuativi "*Codice dei Contratti Pubblici*".

In particolare l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 50 d.lgs. 36/2023, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dal Libro I, Titolo I artt. da 1 a 11 del D.lgs. 36/2023 ed, in particolare, nel rispetto dei principi di risultato, del principio della fiducia, dell'accesso al mercato, del principio di buona fede e tutela dell'affidamento, del principio di solidarietà e sussidiarietà con gli enti del terzo settore, del principio di auto-organizzazione amministrativa, del principio di autonomia contrattuale e principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, del principio di applicazione dei CCNL, nonché del principio di rotazione di cui al successivo art. 6.

- Si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento tutte le definizioni di cui al Decreto legislativo 36/2023.

3. Tutti i contratti nonché le procedure finalizzate alla relativa stipulazione devono essere gestite:

- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale;

- nel rispetto della libera concorrenza e nel rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, economicità, tempestività e trasparenza;

- nel rispetto del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione);

- nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali:

- Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- FVOE – Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- Piattaforme telematiche di approvvigionamento.

4. La società può stipulare tutte le tipologie di contratto funzionali al perseguimento degli interessi pubblici di cui è portatrice, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative.

5. La società può rinegoziare le clausole dei contratti che meglio soddisfino l'interesse pubblico, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative.

6. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento, ivi comprese l'aggiornamento delle "Linee guida A.N.A.C.", anche le disposizioni del presente Regolamento che siano divenute incompatibili con la nuova normativa, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

## **Art. 2**

### **Limiti di importo e divieto di artificioso frazionamento**

1. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di sottrarne l'affidamento alle regole ordinariamente previste dal presente regolamento.

2. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni:

a) relative ad interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici di ASPES S.p.A.;

b) che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di servizio;

c) attinenti a forniture coordinate, cioè le forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici;

3. Viene fatta salva la facoltà dell'Azienda, ove ritenuto possibile ed opportuno, oltreché conveniente sotto il profilo economico, di suddividere gli affidamenti in lotti nel rispetto delle vigenti leggi, al fine di favorire l'accesso delle imprese di minori dimensioni.

4. Deve considerarsi fattispecie normalmente utilizzabile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, o parti di forniture di beni scindibili nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione di procedimenti sotto soglia, in dipendenza della rescissione e/o risoluzione di contratti d'appalto.

## **Art. 3**

### **Programmazione e previsione**

1. ASPES S.p.A. ha piena autonomia negoziale e provvede alle forniture, ai lavori, ed ai servizi necessari per il suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti (comunitarie, nazionali e regionali) e dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità.

2. L'attività negoziale di ASPES S.p.A. è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nella erogazione dei servizi (da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili), con il costante miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

3. ASPES S.p.A. svolge la propria attività negoziale nel rispetto dei principi esposti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato ed in applicazione della

Legge n. 190/12 e s.m.i. in quanto Società di diritto privato in controllo pubblico diretto, secondo le linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 1134 dell'8.11.2017.

4. In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale applica i seguenti criteri, in ordine decrescente di importanza:

- perseguimento dei fini "istituzionali" della Società;
- realizzazione della massima economicità, coerentemente alla qualità dei prodotti/servizi attesi;
- trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- pubblicità delle procedure;
- garanzia di conformità e qualità dei beni, servizi e lavori in affidamento;
- controllo interno.

ASPES S.p.A. stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel presente regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, allo Statuto ed alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Soci e della Direzione Generale.

5. A tal fine ASPES S.p.A. individua criteri di selezione da inserire nei bandi di gara e nei contratti, in considerazione che gli appalti pubblici devono rispondere a regole precise che garantiscano trasparenza e non discriminazione di produttori e prodotti, attraverso la definizione dell'oggetto dell'appalto e la selezione dei candidati, secondo requisiti obiettivi.

6. Il processo di approvvigionamento si sviluppa di norma partendo dalle fasi di pianificazione e programmazione che, si sviluppa nella redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, e dell'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

I RUP delle Aree Amministrative e Tecniche, individuano le principali procedure di approvvigionamento da eseguire, suddivise per singoli interventi, redigono il documento programmatico di cui al d.lgs. 229/2011 che delinea specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche;

I sistemi collegati prevedono l'inserimento di CUP e CIG per garantire l'interoperabilità delle informazioni tra le banche dati e atti di programmazione, di cui all'allegato I 5 del D.Lgs. n. 36/2023 per la compilazione degli schemi tipo e l'identificazione del Codice Unico di Intervento (CUI) da indicare in SIMOG al momento della richiesta del CIG presso l'ANAC.

Gli atti di programmazione delle schede sono di tipo triennale per forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 € e triennale per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00.

7. I documenti di programmazione sono approvati ed aggiornati annualmente dalla Direzione Generale di ASPES S.p.A. su proposta del Referente della programmazione ex d.lgs. 229/2011.

8. La programmazione, da attuarsi in avvio per il triennio 2024 – 2026, dovrà contenere analiticamente i lavori, i servizi e le forniture da realizzarsi tramite procedimenti di acquisizione eseguiti sulla base del presente regolamento, con indicazione del soggetto indicato a rivestire la qualifica di RUP e formulare una previsione di spesa, seppure sommaria;

9. La programmazione di cui al punto precedente, viene confermata in sede di definizione del Budget di spesa annuale, con l'individuazione della forma di finanziamento.

#### **Art. 4** **Responsabile del progetto**

1. Il Direttore Generale riveste per procura statutaria, il ruolo di Responsabile del progetto (R.U.P.) delle aree di diretta competenza e per centro di costo. Per l'esecuzione delle spese di cui al presente Regolamento, dove presente, il Responsabile del servizio competente, in base al modello di organizzazione interna, rivestirà la qualifica di Presidente delle commissioni di gara. In base al presente Regolamento i Responsabili di servizio svolgono le funzioni di R.U.P. per tutte le spese di cui al presente regolamento, compresa la relativa gestione, nei limiti dei budget assegnati e rispondono della loro corretta esecuzione.

Il Direttore Generale ha altresì la facoltà di nominare un Responsabile del progetto, per ogni intervento da eseguirsi sulla base del documento di programmazione di cui all'art. 3 punto 6., al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, il coordinamento e la gestione della procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite di importo definito nel documento di programmazione approvato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di individuazione del RUP in figura diversa dai Responsabili di servizio, la nomina da parte della Direzione Generale deve avvenire per iscritto e deve essere esplicitamente accettata dal Responsabile individuato.

2. A questi ultimi, quando nominati, spetta il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni o di collaudo che sarà soggetta ad approvazione della Responsabile di servizio di riferimento.

3. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di attestazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. (Direttore Lavori) il quale deve essere un dipendente di ruolo, tecnico abilitato o con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. In taluni casi, accertati e certificati dal Dirigente di servizio tecnico, coincide con il Responsabile del progetto.

4. Per le forniture e i servizi, il Responsabile del Progetto svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto fino alle soglie di applicazione del presente regolamento, salvo che si tratti di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In tal caso, il Direttore Generale nomina un Direttore dell'esecuzione che di solito coincide con il Responsabile del servizio, che può essere eventualmente supportato da uno o più assistenti cui viene affidata, per iscritto, una o più delle attività di competenza dello stesso.

5. Il Responsabile del progetto qualora la spesa sia pari o superiore a 40.000 Euro redige, in collaborazione con il Servizio contratti e appalti, gli atti per l'avvio del procedimento di acquisizione, propone l'autorizzazione di eventuali prestazioni complementari, presenzia il seggio di gara in caso di procedura negoziata, effettua la correlata istruttoria di aggiudicazione e verifica dei requisiti, acquisisce l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione (salvo non svolga anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione), conferma i contenuti dell'attestazione medesima, procede ad autorizzare la liquidazione della spesa, nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisizione del bene o del servizio o l'esecuzione del lavoro.

6. In caso di carenza in organico di professionalità adeguate allo svolgimento dei compiti riservati al Responsabile del progetto, attestata dalla Direzione Generale, i compiti di supporto

all'attività del Responsabile del progetto possono essere attribuiti a soggetti esterni all'Azienda, con le procedure previste dal presente Regolamento.

7. Il RUP individuato si avvale, ove ritenuto necessario, del supporto tecnico/amministrativo della SOS (Struttura Organizzativa Stabile), formata da dipendenti in organico, anche di altri uffici rispetto a quello di appartenenza, per l'istruttoria di alcune funzioni procedurali relativamente al procedimento per il quale è stato nominato.

8. L'atto finale del procedimento (lettera di aggiudicazione o stipula del contratto) che impegna l'Azienda all'esterno è comunque sottoposto, alla firma della Direzione Generale, fatta salva ogni ulteriore disposizione di questi in merito all'assegnazione della commessa.

9. Nel caso di esigenze impreviste, non programmate nel Piano degli acquisti annuale, spetta alla Direzione Generale, anche su indicazione dei Responsabili di servizio competente, assumere specifica determinazione tendente ad ottenere le disponibilità necessarie per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione dell'intervento al di fuori della programmazione, nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

10. Ove il Responsabile del progetto non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo alla Direzione Generale.

#### **Art. 5**

##### **Atti autorizzativi (decisione a contrarre)**

1. Il ricorso all'esecuzione delle acquisizioni è autorizzato dalla Direzione Generale quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel documento di programmazione. L'approvazione di tale documento, a cura del Consiglio di Amministrazione, e la trasmissione ai Responsabili interessati, legittima l'assunzione della carica di RUP ed autorizza le correlate decisioni a contrarre.

2. A procedura autorizzativa semplificata sono soggette le spese minute o di insorgenza immediata, anche diverse dalle economie, purché di importo massimo pari o inferiore a 5.000,00 Euro.

3. Qualora, in corso di esecuzione, la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Responsabile di servizio competente può disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di budget assegnati, una perizia di variante e/o suppletiva; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

#### **Art. 6**

##### **Assegnazione degli affidamenti sotto soglia – Principio di rotazione**

1. Le procedure sotto soglia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione tra gli operatori economici.

2. L'affidamento avviene, di regola, previa consultazione di una pluralità di Operatori Economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori) predisposti dall'Azienda nel rispetto della Legge, di cui infra.

3. Al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al soggetto esecutore del lavoro/fornitura o servizio, l'operatore economico che, al momento dell'indizione del

procedimento, espleta la fornitura, il servizio o il lavoro, per il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. n° 36/2023, verrà assoggettato alle prescrizioni che seguono:

- E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del Codice, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

4. Per alcune tipologie di forniture o servizi, possono essere utilizzate anche forme innovative di gara, quali le procedure telematiche (gare *on line*) o MEPA. Il ricorso a detta tipologia di acquisizione riveste carattere straordinario e residuale. Viene disciplinato all'art. 26 del presente regolamento.

5. I contratti sottoscritti per l'esecuzione degli interventi sotto soglia di servizi e forniture sono conclusi nella forma semplificata della lettera di affidamento o lettera d'ordine (LA – LO), trasmesse in modalità elettronica. L'offerta e la lettera di affidamento non sono soggetti all'imposta di bollo a carico dell'affidatario; il preventivo è redatto in carta semplice.

I contratti sottoscritti per l'esecuzione di lavori sotto soglia, sono conclusi nella forma contrattuale di cui all'art. 1655 del Codice Civile.

6. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti dell'Azienda e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'esecuzione del contratto; qualora dette persone non risultino competenti o affidabili, l'affidatario dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del progetto.

## **Art. 7**

### **Perfezionamento dei contratti – Verifiche di legge (FVOE) - Post-informazione**

1. L'esecuzione delle spese sotto soglia di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000 vengono perfezionati da ciascun Servizio, tramite la lettera di aggiudicazione efficace, unitamente al capitolato speciale debitamente controfirmato per accettazione. L'esecuzione delle spese sotto soglia di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000, vengono perfezionati per il tramite di contratto d'appalto ai sensi del Codice Civile. L'esecuzione delle spese sotto soglia di servizi afferenti prestazioni professionali di qualsiasi importo, vengono perfezionati da ciascun Servizio, tramite la stipula di apposito disciplinare d'incarico.

2. La lettera di affidamento o il contratto/convenzione deve contenere, a pena di nullità:

- a) la clausola di cui all'art. 3, c.8, della L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità flussi finanziari), con l'indicazione del CIG, del conto corrente dedicato e dello strumento di pagamento utilizzato (bonifico bancario, etc.);



b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali, di cui all'art. 26, c.5, D.lgs. 81/08 s.m.i.

c) la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 da attivarsi al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) se si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio; 2) la variazione in aumento o in diminuzione deve essere superiore al 5% dell'importo complessivo.

3. Il Servizio Contratti e Appalti provvederà d'ufficio, tramite la Struttura Organizzativa Stabile (SOS) ad effettuare, a seconda degli importi contrattuali, tutte le verifiche di legge (fiscali, previdenziali, antimafia, etc.), preliminari e propedeutici all'affidamento, per il tramite del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) dandone debito nulla osta, per iscritto, al Responsabile del progetto interessato. Il FVOE contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati ANAC, consentendo:

- la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al concorrente;
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali;
- il controllo del possesso dei suddetti requisiti in capo ai soggetti ausiliari in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Per quanto riguarda specificatamente la verifica dei requisiti di carattere generale, il FVOE consente l'accesso a:

- Visura Registro delle Imprese (a carico di Unioncamere);
- Certificato del casellario giudiziale integrale (a carico di Ministero della Giustizia);
- Anagrafe delle sanzioni amministrative (a carico di Ministero della Giustizia);
- Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati (a carico di Inarcassa);
- Comunicazione di regolarità fiscale (a carico di Agenzia delle Entrate);
- Comunicazione Antimafia (a carico di Ministero dell'Interno);
- Annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici (a carico di ANAC).

Per quanto riguarda specificatamente la verifica dei requisiti di carattere speciale (economico-finanziari e tecnico professionali), il FVOE consente l'accesso a:

- fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili (a carico di Agenzia delle Entrate);
- consistenza e costo del personale dipendente (a carico di INPS).
- Attestazioni SOA (a carico di ANAC);
- Certificati Esecuzione Lavori o CEL (a carico di ANAC);
- ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti (a carico di ANAC).

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.

4. Per i lavori, servizi e le forniture, l'esito degli affidamenti sotto soglia è soggetto ad avviso di trasparenza mediante pubblicazione sul sito internet dell'Azienda al seguente link: <https://appalti.aspes.it/>. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del progetto di concerto con la SOS aziendale.

5. Tutte le spese sotto soglia, sono oggetto di trasparenza, i cui riferimenti di pubblicazione, sono pubblicati sul sito web istituzionale in apposita sezione Società Trasparente, come disposto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed in conformità alle disposizioni operative indicate a riguardo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n° 261 del 20.06.2023.

## **Titolo II**

### **PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

#### **Art. 8**

##### **Affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. L'affidamento e l'esecuzione dei lavori, avvengono nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 50, del D.Lgs. n° 36/2023, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le procedure indicate agli articoli seguenti.

#### **Art. 9**

##### **Acquisti minimi di beni e servizi**

1. Nel caso di acquisti non superiori ad € 5.000,00 IVA esclusa (acquisti minimi), il Responsabile del progetto, con semplice sottoscrizione del preventivo e l'invio al fornitore tramite "Lettera di affidamento o lettera d'ordine" da eseguirsi sulla piattaforma di E-procurement, contenente la descrizione dell'oggetto, può effettuare direttamente l'ordinativo contrattuale.

2. I pagamenti vengono effettuati sulla base di documenti di supporto visti dal Responsabile del progetto incaricato della funzione di ciascuna specifica spesa, che ne autorizza il pagamento secondo quanto segue:

- Per i pagamenti di fatture, viene controfirmato il documento dal Responsabile del progetto, mentre il Direttore Generale provvede a rilasciare l'autorizzazione al pagamento secondo le disposizioni vigenti;

- Per i pagamenti da effettuare non supportati da fatture (ad esempio tasse, bolli, ecc.), il pagamento avviene dietro presentazione di una richiesta di pagamento specifica, autorizzata dal Direttore Generale.

In caso di pagamenti da effettuare per cassa di importi minimi (fino ad € 1.000,00), il pagamento avverrà senza la suddetta richiesta: sarà sufficiente la firma del dipendente sul modulo di rimborso spese approvata dal Direttore Generale.

3. Nel caso di affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 IVA esclusa (acquisti di modico valore), quando assumono carattere di urgenza ovvero che, per la loro particolare natura di spese minute comunque necessarie per sopperire ad esigenze funzionali della Azienda, non consentono la preventiva emissione dell'ordine, non sono oggetto delle procedure di cui agli

articoli successivi, e possono essere disposte direttamente, secondo le modalità di seguito indicate, dal Direttore Generale.

4. Dette spese di importo ridotto, se appartenenti alle categorie di cui al punto 5 che segue, non sono soggette agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. entro i limiti di spesa indicati in precedenza e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento.

5. Tali categorie di spesa sono, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti:

- a) acquisizione di carte, valori bollati, di generi di monopolio di stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- b) oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, fidejussioni, esenzioni ed analoghi;
- c) piccole spese postali, inclusi pagamenti in contrassegno (preventivamente autorizzati) per acquisto di beni;
- d) acquisti di modesta entità, da effettuarsi entro il territorio nazionale quando è richiesto il pagamento in contanti o con carta di credito;
- e) spese per iscrizione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento ed eventi anche se non associate a missioni del personale;
- f) piccole spese di corriere per trasporto beni;
- g) spese di rappresentanza, intese quali erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, inclusi i servizi alberghieri e di ristorazione, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e nell'esclusivo interesse aziendale;
- h) oneri per pubblicazione di bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento delle tasse di gara;
- i) spese relative a imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;
- j) spese per acquisto e manutenzione di piccole attrezzature e arredi;
- k) spese per funzionamento e manutenzione di automezzi, pedaggi autostradali nonché le tasse di proprietà sugli automezzi stessi;
- l) spese per abbonamenti a giornali e riviste e per l'acquisto di pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico-amministrativo ed analoghe;
- m) spese per l'acquisto di titoli di viaggio anche emesse da agenzie, incluso l'utilizzo dei servizi di taxi e autonoleggio per ragioni di servizio;
- n) altre minute spese sostenute in caso di necessità ed urgenza per il regolare funzionamento della società e per ragioni di sicurezza;
- o) modulistica prestampata;
- p) certificati CCIAA, Tribunali etc.;
- q) vidimazione libri e registri aziendali;
- r) rimborsi spese ai dipendenti ed anticipazioni spese di trasferta;
- s) qualunque altra spesa connessa o strumentale a quelle di cui alle lettere precedenti;
- t) altre spese urgenti disposte dalla Direzione Generale.

6. Ogni spesa, al fine del pagamento della stessa, deve essere supportata da un giustificativo idoneo legalmente e fiscalmente.

7. L'elenco di cui al precedente punto 5 è soggetto a revisione periodica in base alle effettive esigenze dell'attività aziendale.

## **Art. 10**

### **Lavori, servizi e forniture di importo complessivo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di Euro 40.000,00**

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 avviene, in conformità alle previsioni di legge, a cura del Responsabile di progetto competente per centro di costo, delegato sulla base della organizzazione aziendale interna e delle previsioni statutarie.
2. L'affidamento diretto avviene in ogni caso nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, con invito a formulare offerta tramite apposito preventivo da trasmettersi tramite piattaforma di e-procurement, attingendo l'O.E. in apposito Albo fornitori qualificati presente in Azienda, o indagine di mercato, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. affidamento diretto di lavori, beni e servizi deve contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto ad una delle ipotesi ammesse dalla legge e dal presente Regolamento e la dichiarazione di accertata idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo di acquisizione.  
Al momento del perfezionamento dell'acquisto, dovrà essere richiesto apposito Smart CIG presso ANAC.
4. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato dal Responsabile del progetto, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti desunti da specifiche indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento, se previsto dalla Legge, il Responsabile del progetto può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati in ambito delle convenzioni Consip attive e vigenti per il territorio di riferimento.
5. Nelle procedure di affidamento, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni d'ufficio, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
6. L'affidamento dei contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (proposta e accettazione). Le parti devono effettuare la corrispondenza commerciale con scambio di lettere trasmesse tramite posta elettronica certificata per il tramite della piattaforma di e-procurement e del sistema di qualificazione presente nell'Albo Fornitori aziendali.
7. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

## **Art. 11**

### **Lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 140.000,00 euro.**

1. L'affidamento di lavori di importo complessivo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad Euro 150.000,00 e di servizi e forniture di importo complessivo pari o superiore a 40.000,00 euro inferiore ad Euro 140.000,00, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, avviene, in conformità alle previsioni di legge, a cura del Responsabile di

progetto competente per centro di costo, delegato sulla base della organizzazione aziendale interna e delle previsioni statutarie.

2. L'affidamento diretto avviene in ogni caso nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, con invito a formulare offerta tramite apposito preventivo (almeno 3 preventivi), da trasmettersi tramite piattaforma di e-procurement, attingendo gli O.E. in apposito Albo fornitori qualificati presente in Azienda, o indagine di mercato, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il concorrente iscritto nell'Albo fornitori per categoria e fascia adeguata, deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale e capacità economica e finanziaria. Al riguardo, viene richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature.

3. Nelle procedure di affidamento di lavori di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 150.000,00 e di forniture e servizi di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 140.000,00, Il Servizio Contratti e Appalti provvederà d'ufficio, tramite la Struttura Organizzativa Stabile (SOS) a richiedere apposito CIG master e ad effettuare, tramite il PassOe generato dall'O.E., tutte le verifiche di legge (fiscali, previdenziali, antimafia, etc.), preliminari e propedeutici all'affidamento, per il tramite del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) dandone debito nulla osta, per iscritto, al Responsabile del progetto interessato.

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

4. Il perfezionamento dei contratti di fornitura e servizio di importo inferiore a 140.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (proposta e accettazione). Le parti devono effettuare la corrispondenza commerciale con scambio di lettere trasmesse tramite posta elettronica certificata per il tramite della piattaforma di e-procurement e del sistema di qualificazione presente nell'Albo Fornitori.

5. L'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro avviene mediante contratto di appalto.

6. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

## Art. 12

### Lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00

1. L'art. 50, c. 1, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati tramite la procedura negoziata senza bando, con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Per gli affidamenti di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

2. In questo caso, a differenza di quanto evidenziato all'Art. 11, con riferimento ai requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, la comprova dei requisiti è data dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

3. La stipula del contratto avviene, con scrittura privata, da sottoscrivere a cura della Direzione Generale.

4. Ai sensi dell'art. art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

5. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

## Art. 13

### Lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 e inferiore ad € 5.382.000,00

1. L'art. 50, c. 1, lett. d), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore alla soglia europea di cui all'art. 14 D.Lgs. n° 36/2023, possono essere affidati tramite la procedura negoziata senza bando, con consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. In questo caso, a differenza di quanto evidenziato all'Art. 11, con riferimento ai requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, la comprova dei requisiti è data dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

3. La stipula del contratto avviene, con scrittura privata, da sottoscrivere a cura della Direzione Generale.

4. Considerata l'ampiezza del limite di soglia e i rischi insiti (per definizione) ASPES S.p.A. su proposta del RUP, può fare ricorso a procedure ordinarie (procedura aperta o ristretta), che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

5. Ai sensi dell'art. art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

6. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

#### Art. 14

##### **Servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore a 215.000,00 euro.**

1. ASPES S.p.A. per l'affidamento di forniture e servizi, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, potrà procedere con le modalità di cui all'art. 50 c. 1 lett.

e) procedura negoziata senza bando, come segue:

a) Selezione di almeno 5 (cinque) Operatori economici qualificati tramite Albo Fornitori, con le modalità descritte all'Art. 15 del presente Regolamento.

b) Trasmissione della lettera d'invito in apposita "Sezione riservata Bandi e Gare" della piattaforma di e-procurement, con l'indicazione del valore dell'affidamento, degli elementi essenziali del contratto, dei requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o miglior rapporto qualità-prezzo) per la selezione della migliore offerta economica. I termini per la richiesta di offerta sono stabiliti in ragione della rilevanza del contratto, e comunque per un periodo minimo identificabile in almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'invio della lettera d'invito, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza da rappresentarsi per iscritto a cura del RUP.

2. La lettera di invito contiene, oltre il capitolato speciale d'appalto redatto dal Servizio competente ed approvato dal R.U.P., tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e concorrenziale. In particolare dovrà contenere:

a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dagli artt. 54, 108, 110 e l'Allegato II.2 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f. la misura delle penali;

g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h. l'eventuale richiesta di garanzie;

i. il nominativo del RUP;

j. la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 36/2023, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k. il capitolato tecnico e prestazionale/lo schema di contratto/lo schema di disciplinare, predisposto dal Settore richiedente.

3. Durante lo svolgimento del procedimento il Responsabile unico del progetto ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

4. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. La stazione appaltante può invitare, oltre al numero minimo di cui al punto precedente, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente ed identificato per fascia di qualificazione all'interno dell'Albo fornitori.

5. Per le tutte acquisizioni da effettuarsi in procedura negoziata, la piattaforma di e-procurement dovrà garantire la segretezza della documentazione, sia amministrativa che tecnico-economica. Gli O.E. partecipanti dovranno presentare la propria offerta in busta digitale criptata – o comunque con ogni mezzo utile a garantire la segretezza del relativo contenuto - entro il termine fissato nella lettera di invito. Alla scadenza, il Responsabile del progetto, assistito dal Seggio di gara, procede all'apertura delle buste ed alla valutazione delle offerte. Dell'operato verrà redatto apposito verbale.

6. Il seggio di gara è di natura permanente, viene presieduto dal Responsabile del Servizio Contratti e appalti e deve essere composto da almeno 3 membri, comunque sempre in numero dispari fino ad un massimo di 5. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica sarà demandata ad apposita Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di membri, in numero massimo di 3, aventi specifiche competenze tecniche. I membri sono tecnici, selezionati fra funzionari della Società. Le medesime regole sono altresì applicabili alle nomine delle commissioni preposte alla verifica delle offerte anormalmente basse. Nel corso della seduta, il seggio di gara applica le modalità di aggiudicazione indicate nell'atto di indizione della procedura, prende atto dei risultati di gara e rimette gli atti agli organi preposti per la pronuncia dell'aggiudicazione efficace, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'O.E. per la partecipazione alla procedura.

7. In caso di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica, il Direttore Generale, procede alla scelta dei Commissari esperti tra funzionari che non abbiano svolto, né possano svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Il Responsabile di progetto può rivestire la figura di Presidente della Commissione. In casi particolari, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché per l'esigua rilevanza economica degli affidamenti, il Direttore Generale può nominare dipendenti esperti che abbiano collaborato alla redazione della documentazione di gara evitando, di norma, la scelta tra soggetti esterni all'Azienda.

Le nomine non potranno avvenire in modo arbitrario, bensì secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.



La Commissione potrà essere chiamata dal RUP anche per fornire attività di supporto nella sub-fase della verifica dell'anomalia e, coerentemente con i processi di digitalizzazione, avrà facoltà di riunirsi in via telematica (la riunione telematica, nel rispetto della riservatezza delle comunicazioni, può costituire "seduta pubblica" a tutti gli effetti in quanto le operazioni sono tracciate dalla piattaforma e verificabili dai partecipanti).

Le incompatibilità dei Commissari sono disciplinate all'art. 93 c. 5 D.Lgs n° 36/2023.

Dell'apertura delle buste e della valutazione tecnica delle offerte è redatto apposito verbale, sottoscritto dai membri della Commissione.

8. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante tramite la Struttura Organizzativa Stabile (SOS), per il tramite del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) dandone debito nulla osta, per iscritto, al Responsabile del progetto interessato.

La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all' art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

9. Ai sensi dell'art. art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

10. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

11. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati, le offerte ricevute, i dati sull'aggiudicatario, il valore dell'affidamento e la sua durata.

## **Art. 15**

### **Albi fornitori di fiducia**

1. In tutti i casi in cui la legge o il presente regolamento consentano lo svolgimento di una procedura non preceduta da pubblicazione del bando di gara, ASPES S.p.A. potrà individuare i fornitori con i quali effettuare la negoziazione contrattuale, attingendo, secondo criteri di rotazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dagli Albi dei fornitori di fiducia nel cui ambito vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per singoli affidamenti, se presente.

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti di ordine generale e di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui la Società intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte della Società allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.

3. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
4. L'operatore economico che desidera ottenere l'iscrizione all'Albo dovrà preliminarmente registrarsi presso il seguente link: <https://appalti.aspes.it>. L'iscrizione al registro fornitori avverrà esclusivamente mediante la piattaforma informatica Maggioli accessibile anche dal sito [www.aspes.it](http://www.aspes.it) pertanto nel periodo di vigenza della procedura informatizzata, non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in forma cartacea.
6. L'Albo viene revisionato periodicamente secondo il regolamento adottato per la sua costituzione e vigenza. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avviene via PEC e a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
7. Il richiedente si iscrive nell'elenco corrispondente del settore e/o alla categoria/sottocategoria merceologica (suddivisa per fasce di importo a seconda della capacità economico - finanziaria), attinente l'oggetto dell'attività esercitata. Resta inteso che l'iscrizione per una classe economica superiore consente la partecipazione anche per le procedure con importi inferiori.
8. All'iscrizione nell'Albo si procede in base ad un criterio cronologico, risultante dal numero progressivo attribuito dal sistema, sulla base della domanda presentata dall'operatore economico, attraverso un numero di protocollo informatico generato dall'applicazione stessa in base alla mail di prima registrazione. Le successive modifiche ai dati di registrazione all'Albo non comportano una modifica del protocollo assegnato al singolo fornitore.
9. Il Responsabile del servizio contratti e appalti cura la corretta gestione dell'Albo, avvalendosi della SOS per lo svolgimento della funzione ed i suoi aggiornamenti.
10. Tali elenchi, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante e restano visibili on line per tutto il periodo di vigenza.

#### **Art. 16**

##### **Elenco dei lavori di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.382.000,00 acquisibili con procedure semplificate**

1. I procedimenti di acquisizione di cui ai precedenti articoli si applicano nell'ambito dei settori ordinari, delle seguenti categorie generali:
  - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
  - b) manutenzione di opere ed impianti;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori ed in particolare:
- realizzazione di opere provvisorie e/o di protezione;
  - consolidamento di strutture e di opere edili in genere;
  - scavi e movimenti di terra;
  - realizzazione di strutture portanti;
  - realizzazione di murature in genere;
  - realizzazione di opere di finitura;
  - realizzazione o ripristino di coperture;
  - realizzazione o ripristino di opere stradali o arredo urbano;
  - demolizione e smontaggio di attrezzature edili minori;
  - impermeabilizzazioni;
  - realizzazione o ripristino di opere di isolamento termo-acustico;
  - realizzazione e/o ripristino di infissi esterni e/o interni;
  - realizzazione e/o modifica di strutture in legno, vetro, ferro;
  - realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione;
  - realizzazione di opere di verniciatura, coloritura e lattoneria;
  - realizzazione, riparazione, adeguamento di impianti elettrici, reti, audio video, idrosanitari, meccanici, antincendio, sicurezza o di alta specializzazione.
- f) lavori i cui oneri siano previsti nei quadri economici dei progetti sotto la voce "somme a disposizione - lavori in economia" indicati anche solo per ambiti generali e non specificamente dettagliati; (ad esempio in un fabbricato - opere di finitura, allacci ecc. - potranno intendersi ricomprese le opere di tinteggiatura, pavimentazione, sistemazione esterna ecc. e le opere per gas, fognatura, Enel, ma anche opere stradali connesse quali, asfaltature ecc.)
- g) acquisizione di lavori non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione nelle attività della Società, specificatamente indicati nell'Albo fornitori, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2. L'Elenco dei lavori di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.382.000,00 acquisibili con procedure semplificate, sarà oggetto di definizione in dettaglio in apposito Regolamento Albo fornitori qualificati.

#### **Art. 17**

#### **Elenco Servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di 215.000,00 euro acquisibili con procedure semplificate**

1. I procedimenti di acquisizione di cui ai precedenti articoli si applicano nell'ambito dei settori ordinari, delle seguenti categorie generali di servizi:
- a) Manutenzione e riparazione in generale dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori;
  - b) Manutenzione e riparazione di veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro; di impianti;
  - c) Servizi di espurgo;

- d) Servizi postali e corriere;
- e) Servizi informatici e affini;
- f) Medicina del lavoro: analisi e visite mediche;
- g) Servizi di call center;
- h) Noleggio materiale, attrezzature e mezzi;
- i) Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche;
- j) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;
- k) Ricerca e sviluppo;
- l) Contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- m) Ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica, agenzie di viaggio;
- n) Consulenza gestionale e affini (gestione condominiale, pagamenti con scadenziario ecc.);
- o) Consulenze tecniche di qualunque tipo (tecniche, progettazione, D.L., Incarichi coordinatore sicurezza ecc.);
- p) Servizi pubblicitari e assistenza alla clientela;
- q) Servizi di vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia, la sicurezza e l'ordine pubblico;
- r) Servizi di trasloco, montaggio smontaggio strutture fisse o mobili;
- s) Pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti e servizi analoghi, compreso l'acquisto di materiale igienico sanitario, pulizie tecniche ad impianti gestione immobili e manutenzione dei cimiteri;
- t) Raccolta e smaltimento di rifiuti di vario genere;
- u) Trasporti funebri e servizi di reperibilità connessi anche per la raccolta resti;
- v) Editoria e stampa;
- w) Verifica e messa a norma di impianti elettrici, di condizionamento, di videosorveglianza, anti-intrusione;
- x) Cura e manutenzione aree verdi, aiuole e fioriere, nonché messa a dimora, potatura ed abbattimento alberi;
- y) Servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
- z) Lettura contatori;
- aa) Pubblicazione bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione;
- bb) Servizi di analisi di laboratorio;
- cc) Servizi di trasporto, conferimento e recupero/riciclaggio di rifiuti; di carico, trasporto e smaltimento, traslochi, spedizioni, imballaggio, facchinaggio e immagazzinaggio;
- dd) Servizi di collocamento, selezione, reperimento e somministrazione del personale;
- ee) Noleggio e assistenza macchine da riproduzione, da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso uffici e servizi;
- ff) Servizi i cui oneri siano previsti nei quadri economici dei progetti sotto la voce "somme a disposizione – servizi in economia- "indicati anche solo per ambiti generali e non specificamente dettagliati; (ad esempio in un fabbricato – servizi per cantiere, -

- potranno intendersi ricomprese i servizi di sorveglianza, di trasloco, montaggio e smontaggio impalcature e loro noleggio ecc.);
- gg) Servizi per accertamenti ai fini fiscali ed erariali, per verifiche documentali e dei luoghi;
  - hh) Servizi bancari, assicurativi e di brokeraggio assicurativo;
  - ii) Acquisizione di servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione nelle attività della Società, specificatamente indicati nell'Albo fornitori, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2. L'Elenco di servizi di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 215.000 acquisibili con procedure semplificate, sarà oggetto di definizione in dettaglio in apposito Regolamento Albo fornitori qualificati.

### **Art. 18**

#### **Elenco Forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di 215.000,00 euro acquisibili con procedure semplificate**

1. I procedimenti di acquisizione di cui ai precedenti articoli si applicano nell'ambito dei settori ordinari, delle seguenti categorie generali di forniture:

- a) Materiali di cancelleria;
- b) Arredi ed attrezzature per locali, stanze, uffici aziendali e loro pertinenze;
- c) Fotocopiatrici, fax, piccoli macchinari, climatizzatori, attrezzature varie e relativi materiali di consumo;
- d) Apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
- e) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali;
- f) Acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;
- g) Farmaci e materiali di pronto soccorso;
- h) Carburanti, lubrificanti e combustibili;
- i) Materiale antinfortunistico e relativo alla sicurezza (DPI);
- j) Libri, riviste, giornali (sia cartaceo che informatico) e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- k) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- l) Materiale pubblicitario, informativo in genere;
- m) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- n) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie);
- o) Spese postali, telegrafiche, di telefonia fissa e mobile e acquisto di valori bollati;
- p) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro, relative attrezzature pezzi di ricambio e materiali di consumo;
- q) Pezzi di ricambio;

- r) Apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti), prodotti informatici in genere (hardware, software, ecc.) e relativi materiali di upgrade, ricambio o consumo;
- s) Forniture per impianti elettrici, fonia e dati;
- t) Forniture di utensileria e ferramenta;
- u) Utensili, materiali e prodotti a perdere necessari alla manutenzione di immobili ed impianti;
- v) Vestiario, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), calzature;
- w) Pneumatici;
- x) Acquisizione di beni non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione nelle attività della Società, specificatamente indicati nell'Albo fornitori, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2. L'Elenco delle forniture di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria di Euro215.000 acquisibili con procedure semplificate, sarà oggetto di definizione in dettaglio in apposito Regolamento Albo fornitori qualificati.

## **Articolo 19**

### **Progettazione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria**

1. L'articolo 41 del Codice dei contratti, disciplina i livelli della progettazione, prevedendo, nel caso di appalti e concessioni di lavori, la suddivisione in:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- progetto esecutivo

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, oltre agli elementi di cui all'art. 41 c. 6 lett. da a) a g) del Codice dei contratti.

3. Il progetto esecutivo, redatto in conformità all'allegato I 7 del Codice dei contratti, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economico, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, oltre agli elementi di cui all'art. 41 c. 8 lett. da a) a d) del Codice dei contratti.

5 La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, approva per il tramite di atto deliberativo su proposta del Dirigente del servizio tecnico, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il Responsabile unico del progetto, approva tramite proprio provvedimento, i progetti di lavori contenuti entro l'importo di € 150.000,00 e stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione da portare all'approvazione del Consiglio di amministrazione per

tutti i progetti di lavori pari o superiori ad € 150.000,00 e fino alle soglie di applicazione delle normative comunitarie soggetti a validazione.

### **Titolo III**

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

##### **Articolo 20**

###### **Criteri per la scelta dell'offerta – Verifica dell'anomalia - Criteri Ambientali Minimi**

1. I lavori, le forniture ed i servizi disciplinati nel presente Regolamento agli artt. 16 – 17 - 18 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV), oppure dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (prezzo più basso).

Gli artt. 54, 108 e l'Allegato II.2, del nuovo codice definiscono:

Art. 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale;

Art. 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture;

Art. 110 - Offerte anormalmente basse;

Allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- 1) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi;
- 2) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- 3) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- 4) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- 5) gli affidamenti di appalto integrato;
- 6) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

3. Per l'affidamento con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è effettuata in base ad elementi diversi precisati nella lettera di invito quali, in via esemplificativa e non esaustiva, il prezzo, la qualità, le caratteristiche tecniche e funzionali, il termine di esecuzione, ecc.. L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali

contenute nei decreti relativi ai C.A.M. e l'applicazione di criteri premiali nell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applica per affidamenti di qualunque importo.

3. La lettera di invito precisa i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. L'Azienda, qualora ritenga la ponderazione impossibile per ragioni dimostrabili, indica nella lettera di invito l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. La lettera di invito precisa, per ciascun criterio di valutazione prescelto, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi, i punteggi e i sub-punteggi. Ove l'Azienda non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nella lettera di invito.

5. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati, appaia anormalmente bassa. La lettera d'invito indica gli elementi specifici ai fini della valutazione.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto delle spiegazioni, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.

Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno



ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

6. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

L'esclusione automatica non si applica in caso di:

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lettera a) del Codice);
- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lettera b) del Codice).

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. Nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

8. La procedura di verifica dell'anomalia viene attivata dalla SOS e portata a termine a cura del Responsabile del Procedimento, eventualmente assistito da dipendenti in organico all'Azienda di cui lo stesso ritenga opportuno avvalersi, secondo termini e forme spedite.

## **Art. 21 Garanzie**

1. La disciplina delle garanzie per gli appalti sottosoglia è disciplinata dall'art. 53 del Codice.

2. La garanzia provvisoria emessa a garanzia dell'offerta economica, normalmente non è più prevista.

Potrà essere eccezionalmente richiesta ove sussistano «particolari esigenze» previa adeguata motivazione del RUP.

Quando la garanzia provvisoria è richiesta, essa non può superare l'1% del prezzo a base di gara.

In ogni caso essa non può mai essere richiesta negli affidamenti diretti di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), Nuovo Codice disciplinati agli artt. 10 e 11 del presente regolamento.

3. La garanzia definitiva, emessa a garanzia del contratto, può essere ancora richiesta a discrezione del RUP che, motivando adeguatamente la sua decisione, può decidere di non richiederla.

Quando la garanzia definitiva è richiesta, essa non può superare il 5% dell'importo contrattuale.

4. La garanzia a corredo dell'esecuzione contrattuale, se richiesta, sarà svincolata dopo il rilascio dell'attestazione, da parte del Responsabile del Procedimento, o del Direttore dei lavori nel caso in cui le figure non coincidano, del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

## **Articolo 22**

### **Attestazione di regolare esecuzione dei lavori - Collaudo – Pagamenti**

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali (art. 116 D.lgs 36/2023).

2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori, si procederà all'affidamento tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.

5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio; b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza; c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 del Codice.

8. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

9. I pagamenti delle prestazioni verranno effettuati, con le procedure vigenti in Azienda, con bonifico bancario, a mezzo ordinativo di pagamento, a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fine mese. Il pagamento è comunque disposto previo accertamento della rispondenza della prestazione alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

10 La ditta affidataria si impegna a comunicare all'Azienda gli estremi del conto corrente bancario dedicato (ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.), le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto nonché ogni eventuale variazione. In ciascuna fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nel contratto.

11. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva della esecutrice, previa acquisizione del DURC e del Certificato di regolarità fiscale (ove previsto).

### **Art. 23**

#### **Tenuta della contabilità e regolare esecuzione**

1. Per i lavori effettuati mediante affidamento diretto di importo inferiore a € 150.000 e se superiori, purché con unica rata di pagamento finale, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del D.L sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato secondo valutazioni proprie del D.L. che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del D.L. sulle fatture di spesa.

2. Per i lavori eseguiti di importo superiore a € 150.000 ove sono previsti SAL o pagamenti parziali (sono esclusi gli acconti) è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel D.Lgs. 36/2023.

3. Le forniture ed i servizi sottosoglia sono seguiti dal Responsabile del Progetto del servizio che ne richiede l'esecuzione. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche, secondo le procedure aziendali correnti, per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

4. E' compito del Responsabile del progetto documentare in modo dettagliato l'andamento esecutivo dei contratti sotto soglia, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura ad opera dell'affidatario corrispondano per quantità e qualità agli accordi sottoscritti e consentire di emettere il certificato di regolare esecuzione.

## Titolo IV

### CASI PARTICOLARI

#### Art. 24

##### Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, in quanto indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, il Responsabile del Progetto, ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo, informano prontamente la Direzione Generale sui motivi dello stato di urgenza, le cause che presumibilmente lo hanno provocato e l'intervento necessario per rimuoverlo.
2. Il RUP dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare, anche oltre i propri limiti di spesa, e fermo l'obbligo di portare i propri atti a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione utile successivo e di informare la Direzione generale come al precedente punto.
3. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 500.000,00 (settori ordinari) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 140 del D.Lgs. 36/2023.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del progetto o dal tecnico da questi incaricato, con ordinativi verbali, omessa qualsiasi altra formalità, scelte nell'Albo istituito ai sensi dell'art. 15.
5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
6. Il Responsabile del progetto, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore Generale che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa; la ratifica degli atti è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione.
7. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Consiglio di amministrazione, non si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. Gli stessi saranno sottoposti all'approvazione del Direttore Generale che potrà provvedere *motu proprio* tramite Deliberazione da ratificarsi al primo Consiglio di amministrazione utile.

#### Articolo 25

##### Lavori, forniture e servizi complementari e aggiuntivi

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dal presente Regolamento. I contratti di appalto nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120 del Codice dei contratti.
2. Per esigenze impreviste, l'Azienda può autorizzare l'esecuzione di ulteriori lavori, forniture e servizi, su proposta del Responsabile del Progetto, che presenta a tal fine una perizia di variante, redatta dal medesimo ed approvata dal Direttore Generale, utilizzando le somme accantonate per imprevisti o le economie derivanti dal ribasso d'asta.

3. L'Azienda può autorizzare l'esecuzione di lavori, forniture e servizi complementari o aggiuntivi nel rispetto delle norme di legge;
4. Il provvedimento di autorizzazione e di impegno di spesa del Direttore Generale, dovrà dare conto della sussistenza dei presupposti di cui al precedente punto.

#### **Art. 26**

##### **Procedure telematiche**

1. Le procedure di acquisto di servizi e forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 di cui ai precedenti punti, che per obiettive ragioni di privativa e o di convenienza economica che non possono essere espletate con le procedure ordinarie di acquisizione di cui al presente regolamento, saranno espletate preferibilmente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (Consip-MEPA).
2. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale partner di ASPES. La partecipazione alle procedure on line non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere di partecipazione.
3. La documentazione presentata tramite ODA, RDO o Trattativa Diretta dovrà essere firmata digitalmente, e protocollata, come da prassi aziendale.
4. Le procedure all'interno del mercato elettronico devono rispettare la disciplina generale degli appalti.
5. L'acquisto eseguito in forma elettronica, viene effettuato esclusivamente dal Servizio Contratti ed appalti in presenza del Responsabile del progetto.

## **TITOLO V**

### **Norme di raccordo**

#### **Art. 27**

##### **Importi di applicazione settori ordinari**

1. Il presente Regolamento si applica:
  - ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie - di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 come individuate dai Regolamenti CE pro tempore vigenti - affidati da ASPES S.p.A. in nome e per conto proprio e di tutte le società del gruppo ASPES - operanti nei "settori ordinari" di applicazione del Codice.

#### **Art. 28**

##### **Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

1. Nelle procedure di affidamento indette da ASPES S.p.A. in applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) ed il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emanate dalla stessa ANAC. Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti non assoggettati al D.lgs. 36/2023 e delle spese di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

2. Il rispetto di tali adempimenti è di diretta responsabilità dei Responsabili del progetto. Spetta di fatto a questi ultimi, la corretta attribuzione del Codice Identificativo Gara, unitamente alla sua gestione. La corretta trasmissione delle schede afferenti la gestione dei singoli interventi, sul sistema SIMOG, l'identificazione delle spese di importo pari o inferiore ad € 40.000 soggette agli obblighi di trasparenza e rendicontazione c/o ANAC e la loro corretta gestione, ed aggiornamento.

#### **Art. 29**

##### **Norme di comportamento e principi etici - D. Lgs. n. 231/2001 - L. 190/2012**

1. L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Società, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici.
2. Le imprese partecipanti alle gare sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
3. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento, o pratica di affari, ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
  - la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per sé stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
  - il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
  - l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
  - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.
4. L'impresa invitata in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla Società, deve astenersi da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
5. All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; L'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente.
6. L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
7. Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque

in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

8. Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto della normativa vigente.

9. La violazione delle norme contenute nel presente codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

10. Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore, nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente, il rispetto del Modello di Organizzazione redatto ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza ex L. 190/2012 predisposto da ASPES S.p.A. obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare, anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine), le disposizioni contenute nel Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012, rinvenibili sul sito web societario al link: <https://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/disposizioni-general/> con l'obbligo a rispettare i principi e i valori in essi contenuti e tenere una condotta in linea con i suddetti e comunque tale da non esporre Aspes S.p.A. al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. n. 190/2012, costituendo parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto allegate al presente regolamento; Al fine di tutelare l'interesse all'integrità di Aspes S.p.A. dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 (cd. "Decreto Whistleblowing") e della procedura adottata da Aspes S.p.A. di segnalazione di illeciti e la tutela del segnalante rinvenibile al link: <https://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/whistleblowing/>

11. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione contrattuale per colpa grave dell'impresa appaltatrice.

## **TITOLO V**

### **Norme finali**

#### **Art. 30**

##### **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenuti nel D. Lgs. n° 36/2023 e nelle "Linee Guida" emanate ed emanande da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto compatibili, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

## **Art. 31**

### **Entrata in vigore – norme transitorie**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di ASPES S.p.A. ed entra in vigore dalla data della Determinazione adottata.

Lo stesso è pubblicato sul sito dell'Azienda sezione "Società trasparente".

2. Nel periodo antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, ai Responsabili del Procedimento nominati ex D.Lgs. n° 50/2016, si applicano nell'espletamento delle funzioni, le norme contenute nel precedente regolamento.

3. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2023 i seguenti articoli del d.lgs 50/2016:

- art. 70 – avvisi di pre-informazione;
- art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
- art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell'art.73);
- art. 127, comma 2 – pubblicità e avviso periodico indicativo;
- art. 129, comma 4 – bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Acquistano efficacia dal primo gennaio 2024 i seguenti articoli del dlgs 36/2023:

- art. 27 – pubblicità legale degli atti;
- art. 81 – avvisi di pre-informazione;
- art. 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
- art. 84 – pubblicazione a livello europeo;
- art. 85 – pubblicazione a livello nazionale

## **Art. 32**

### **Disposizioni finali**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono abrogate e completamente sostituite e riformate le modalità e le procedure di acquisto stabilite dal precedente Regolamento.

2. I servizi gestiti da Aspes S.p.A. di natura strettamente commerciale e gestiti in regime di libera concorrenza, connotati da norme imperative di legge di diritto farmaceutico, sia in materia di acquisto, sia di dispensazione dei farmaci (gestione delle Farmacie comunali), ovvero la parte strettamente commerciale afferente alle gestioni turistico-sportiva-ristorativa (Vitrifrigo arena), saranno oggetto di apposita regolamentazione.

3. Resta invariato il sistema di Qualificazione per la distribuzione di farmaci all'ingrosso e per le Farmacie comunali gestite, in ottemperanza ai principi stabiliti dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez V, 2 giugno 2016, n. C-410/14 in tema di "procedure per l'acquisto di farmaci da parte di soggetti pubblici".

4. Gli Allegati al nuovo Codice sostituiranno ogni altra fonte attuativa della previgente disciplina, ossia:

- gli allegati al D.Lgs. n. 50/2016,
- le diciassette Linee Guida ANAC,
- la normazione regolamentare (tra cui il D.P.R. n. 207/2010).

## **Art. 33**

### **Conflitto di interesse**



1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, tutti i soggetti che ricoprono le funzioni di Responsabile del progetto, che risultino in conflitto di interesse come definito all'art. 16 D. Lgs. n° 36/2023, devono astenersi dal partecipare ai procedimenti definiti nel presente Regolamento.

2. Il Soggetto deputato è tenuto ad informare per iscritto il Direttore Generale quando, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il Soggetto si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.